

Indice generale

Art. 1 Oggetto della Convenzione.....	4
Art. 2 Beneficiari.....	5
2.1 Soggetti ammessi all'agevolazione.....	5
2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione.....	5
2.3 Soggetti esclusi dall'agevolazione.....	5
2.4 Rinuncia all'agevolazione ed esonero dal contributo di 48 euro, esclusione di rimborso.....	6
Art. 3 Durata della Convenzione e sottoscrizione. Durata dell'agevolazione.....	6
Art. 4. Disposizioni generali sulla Carta e modalità di prestazione del servizio.....	6
4.1 Caratteristiche tecniche della Carta.....	6
4.2 Distribuzione della Carta e altre informazioni utili agli studenti.....	6
4.3 Caricamento del titolo di viaggio, scambio dati.....	7
Art. 5 Dati aggregati e statistiche.....	7
Art. 6 Diritti consumatori e utenti.....	7
Art. 7 Risorse finanziarie.....	8
7.1 Oneri per l'esecuzione della convenzione.....	8
7.2 Modalità di pagamento.....	8
7.3 Contributo di ARDSU per i casi di esonero dal contributo di compartecipazione.....	9
7.4 Modalità di trasferimento di risorse a Università ed eventuale "conguaglio".....	9
Art. 8. Funzionamento del Comitato Tecnico.....	10
8.1 Funzioni e composizione.....	10
8.2 Eventuale avvio di nuovo processo negoziale.....	11
Art. 9 Estensione e sponsorizzazioni.....	11
9.1 Eventuale estensione della sperimentazione.....	11
9.2 Sponsorizzazioni.....	11
Art. 10 Conflitto di interessi, prevenzione della corruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro.....	11
Art. 11 Trattamento dati personali.....	11
Art. 12 Controversie.....	12

Schema di convenzione “Sistema di accesso a tariffa agevolata al Trasporto Pubblico Locale nell’Area Urbana di Firenze per gli studenti universitari nell’Ateneo fiorentino. Anno Accademico 2021-2022”

tra

Regione Toscana, C.F. e Partita IVA n. 01386030488, con sede in Firenze, Palazzo Sacrati Strozzi, Piazza Duomo 10, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ...nella sua qualità di ...,

e

Università degli Studi di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01279680480, con sede in Firenze, Piazza San Marco n. 4, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, C.F. 94164020482 e Partita IVA n.05913670484 con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ..., nella sua qualità di ...,

e

Comune di Firenze, C.F. e Partita IVA n. 01307110484 con sede legale in Firenze, Palazzo Vecchio Piazza della Signoria, rappresentato per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ...,nella sua qualità di ...,

e

Autolinee Toscane S.p.A (“AT”) con sede legale in Borgo S. Lorenzo, Viale del Progresso n. 6, 50032 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ratp Dev Italia s.r.l., rappresentata per la firma da ..., nato a ... il ..., residente per la carica in ...,nella sua qualità di ...,

Premesse

Richiamati:

- la legge regionale 42/1998 avente ad oggetto “Norme per il trasporto pubblico locale “;
- il Regolamento europeo 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia;
- il Piano regionale Integrato delle Infrastrutture e della Mobilità (PRIIM) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione 12/02/2014, n. 18, pubblicato sul sito istituzionale della Giunta regionale e accessibile mediante il link www.regione.toscana.it/priim;
- il "Contratto per l'affidamento in concessione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Ambito territoriale della Regione Toscana" sottoscritto tra Regione Toscana e Autolinee Toscane S.p.A. in data 10 agosto 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Firenze, in data 13 agosto 2020 (“Contratto di concessione”) e la la DGR n. 860 del 9 agosto 2021 che prevede quale data di avvio del servizio il 1 novembre 2021;
- il Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, tra Regione Toscana e Trenitalia S.p.A., con decorrenza dal 1 dicembre 2019 al 30 novembre 2034, che all’art.17, c. 2 statuisce che «*La Regione, ai sensi del presente Contratto, riconosce nel confronto annuale CER/PEF normalizzato, come disposto all’allegato 10 (Matrice dei rischi), le quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e già non contenute nel PEF, che possono essere stabiliti solo dalla Regione*»;
- la Convenzione di concessione tra Comune di Firenze e Tram di Firenze S.p.A., e il contratto per la gestione delle linee del sistema tranvia di Firenze stipulato tra Tram di Firenze S.p.A. e GEST S.p.A. e i successivi accordi per la tariffazione integrata con il TPL su gomma;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1385 del 11 dicembre 2017 che approva lo Schema di Protocollo di intesa fra Regione Toscana, Università toscane e Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l'avvio e lo sviluppo del Progetto Carta regionale unica dello studente universitario finalizzata a regolare l'accesso ai servizi per lo studente ed in particolare stabilisce che tale Carta dovrà garantire ulteriori facilitazioni tra cui, elencato al primo posto, il trasporto pubblico;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 694 del 25 giugno 2018 che approva uno schema di Protocollo d'Intesa, sottoscritto il 9 luglio 2018 da Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Comune di Firenze e ONE Scarl, per l'attivazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in Area fiorentina per gli studenti universitari toscani evidenziando tra gli altri, l'impegno dell'Università degli Studi di Firenze a individuare le opportune coperture finanziarie a garantire la fattibilità del progetto e rimandando la definizione delle modalità più operative ad una specifica e successiva convenzione;
- il decreto dirigenziale n. 14216 del 12/9/2018 che approva il primo schema di convenzione di cui sopra, valido per l'A.A. 2018-2019, convenzione sottoscritta dalla parti e marcata temporalmente in data 28/09/2018 (numero seriale 3943bb520be50cb6);
- la DGR n. 1038 del 5 agosto 2019 che ritiene prioritario dare continuità al sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina per gli studenti universitari dell'Ateneo fiorentino fino al 31 ottobre 2022, confermando il mandato a predisporre specifico atto convenzionale annuale che dettagli i rapporti e le modalità operative, prevedendone l'obbligatorietà per il soggetto che gestirà il servizio di TPL su gomma a partire dal 1 gennaio 2020;
- i decreti dirigenziali:
 - n. 15216 del 17 settembre 2019 che approva lo schema di convenzione per l'A.A. 2019-2020, convenzione sottoscritta e marcata temporalmente in data 03/10/2019 (Numero seriale: 524169effe53e424);
 - n. 17628 del 30 ottobre 2020 che approva lo schema di convenzione per l'A.A. 2020-2021, convenzione sottoscritta e marcata temporalmente in data 20 novembre 2020 (Numero seriale: 48627c14ac41f8d9);
- la DGR n. 700 del 5 luglio 2021 di indirizzi, per l'A.A. 2021-2022, all'Azienda DSU Toscana per l'assegnazione di benefici e servizi a favore degli studenti universitari, ed in particolare il punto 16 che recita **“16. Rinnovo sperimentazione di un sistema di accesso a tariffa agevolata al trasporto pubblico locale in area fiorentina e convenzioni per le agevolazioni tariffarie nelle aree di Pisa e Siena [...] L'Azienda DSU potrà partecipare al rinnovo di detto accordo anche per l'AA 2021/22 coprendo prioritariamente il costo per la fruizione di detto servizio da parte degli studenti borsisti, che non devono pertanto corrispondere alcun ulteriore importo e in seconda istanza - sulla base degli specifici meccanismi di ripartizione dei costi fra enti sostenitori previsti dalla convenzione - ulteriori costi a favore degli studenti con disabilità (con riconoscimento di handicap o invalidità pari o superiore al 66%) e di quota parte degli studenti, attivi e regolari, con ISEE inferiore ai 15.000 euro. I costi complessivi (per borsisti e non borsisti) che l'Azienda DSU potrà sostenere per il rinnovo di detta convenzione non dovranno in ogni caso essere superiori a 500.000,00 euro. [...]”**;
- il Manifesto degli Studi per l'anno accademico 2021-2022 emanato con Decreto del Rettore (DR) n. 945 del 29 giugno 2021, che recita, in particolare, **“Dall'a.a. 2018/2019 allo studente viene rilasciata la tessera **STUDENTE DELLA TOSCANA** che permette di accedere ai servizi offerti agli studenti (www.unifi.it/cartastudente)”**;
- la legge 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, in particolare l'articolo 1, c.2 per cui ai consumatori e utenti **“sono riconosciuti come fondamentali**

i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza.” e la necessaria occorrenza di coerenza della Convenzione con quanto ivi disposto.

Considerato il successo dell'iniziativa in oggetto con l'adesione di oltre l'80 per cento degli aventi diritto;

Richiamato il Contratto di concessione con Autolinee Toscane S.p.A e le attività, in corso, inerenti il subentro dell'impresa per l'esercizio del servizio;

Considerati i principi di sostenibilità e inclusione che ispirano la programmazione delle politiche in materia di mobilità per gli studenti;

Vista la molteplicità delle Parti e l'opportunità di individuare specificatamente le attività svolte da ciascuno;

Preso atto che l'apposita convenzione è stata condivisa nei contenuti tra i soggetti firmatari;

Tenuto conto che le Parti confermano che:

- le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante della presente Convenzione;
- di voler dare effettuazione alla presente Convenzione alle condizioni in essa indicate;

tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione di un'agevolazione che consente la fruizione del servizio di trasporto pubblico locale nell'area metropolitana fiorentina (autobus di linea adibiti a trasporto pubblico locale, sistema tramviario) a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università degli Studi di Firenze (Università) nell'anno accademico 2021-2022, di cui al successivo Art. 2 Beneficiari.

L'agevolazione ha carattere di volontarietà.

Il titolo abilitante al viaggio è la Carta Regionale dello Studente Universitario, denominata Carta "Studente della Toscana" (d'ora in avanti "Carta" o "Tessera"), attivata con le modalità di seguito indicate al punto 2.6 dal momento della comunicazione da parte di UNIFI ad Autolinee Toscane del set di dati relativi all'aderente, secondo quanto dettagliato nel seguito all'art 4.3.

L'agevolazione è potenzialmente compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Toscana nei settori di propria competenza istituzionale, esclusi eventuali benefici, sempre erogati dalla Regione, dichiarati espressamente incompatibili con la presente agevolazione.

Il soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico su gomma in Toscana si impegna a svolgere questo servizio in conformità a quanto previsto nei relativi atti di regolazione del servizio vigenti e di futura adozione.

Art. 2 Beneficiari

2.1 Soggetti ammessi all'agevolazione

Sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo precedente, gli studenti immatricolati o iscritti all'Università degli Studi di Firenze, per l'A.A. 2021-2022, a:

- corsi di laurea triennale,
- corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
- corsi di laurea magistrale,
- corsi di laurea specialistica a ciclo unico,

- corsi di laurea specialistica,
- corsi di laurea di vecchio ordinamento (prima del D. M. 3 novembre 1999, n. 509),

che abbiano pagato, assieme alla prima rata delle tasse universitarie, anche il contributo di 48,00 euro (quarantotto euro/00), indicato dal Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2021-2022 alla sezione 13, per usufruire dei servizi collegati alla Carta.

2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione

Possono accedere al servizio e usufruire dell'agevolazione, pur essendo esonerati dal pagamento del contributo di 48 euro gli studenti di cui alle sotto riportate casistiche della sezione 13.5 del Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2021-2022:

- vincitori e idonei nella graduatoria della borsa di studio di ARDSU (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "A.1"*);
- figli dei titolari di pensione di inabilità (*ai fini della presente convenzione, indicati con A.2*);
- con disabilità, con riconoscimento di handicap o con un'invalidità pari o superiore al 66% (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "A.3"*);
- residenti o le cui famiglie di origine, padre-madre, erano residenti dal 24 agosto 2016 al 15 dicembre 2016 in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.1"*);
- provenienti dai Paesi in via di sviluppo (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.3"*);
- studenti stranieri che hanno una borsa di studio del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi, (*ai fini della presente convenzione, indicati di seguito con "B.4"*);
- "attivi e regolari negli studi" (si veda sez. 13.1 punti b) e c) del Manifesto degli Studi dell'Università per l'A.A. 2021-2022) che, abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore massimo di 22.000 euro."

2.3 Soggetti esclusi dall'agevolazione

Per l'A.A. 2021-2022 non sono ammessi all'agevolazione gli studenti iscritti a:

- Corsi di Dottorato
- Master di primo e secondo livello
- Scuole di specializzazione
- Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale, Piano formativo 24 crediti (c.d. pf24).
- Corsi singoli
- Erasmus incoming

2.4 Rinuncia all'agevolazione ed esonero dal contributo di 48 euro, esclusione di rimborso

Gli studenti non interessati ad usufruire dell'agevolazione riceveranno opportune istruzioni da parte dell'Università.

Gli studenti che rinunciano al servizio non potranno più aderire per tutto l'anno accademico.

Il contributo di 48 euro, una volta pagato, non è rimborsabile in nessun caso.

2.5 Decadenze dall'accesso all'agevolazione, sospensioni, reintegri e altri casi.

In caso di decadenza, sospensioni, reintegri e qualunque ulteriore variazione del diritto all'accesso all'agevolazione da parte degli studenti, l'Università dovrà tempestivamente comunicare le variazioni ad AT che effettuerà le opportune modifiche al titolo variato. Eventuali disservizi conseguenti alla comunicazione tardiva, non pervenuta entro il giorno in cui la variazione si è verificata, da parte dell'Università non potranno essere imputati ad AT.

2.6 Modalità di registrazione in relazione al servizio di trasporto pubblico locale

Al fine di garantire l'analisi dell'utilizzo della Carta da parte degli studenti in relazione al servizio di tpl in coerenza con quanto dispone la L.r. 42/98 è necessario un monitoraggio continuativo della fruizione del servizio.

Per la finalità sopra indicata gli studenti interessati sono invitati, in fase di adesione, a:

- compilare una dichiarazione on line che risponda almeno alle seguenti domande:
 1. Utilizzerai la Carta Studente della Toscana per i servizi di trasporto pubblico? [si/no]
 2. Utilizzi solo la tranvia? [si/no]
 3. Utilizzi solo i bus ? [si/no]
 4. Utilizzi entrambi (tram e Bus)? [si/no]
 5. Per quanti giorni alla settimana utilizzi il trasporto pubblico [tutti i giorni; 1-2 giorni; 3-4 giorni; solo occasionalmente]
 6. Quante volte utilizzi il trasporto pubblico al giorno? [0; 1; 2; 3; 4; o più di 4]

- manifestare la volontà di utilizzo della Carta per il trasporto pubblico, accedendo al sito web di AT www.at-bus.it, andare nella sezione “Acquista” e registrarsi con profilo “Studente” o “Studente ISEE” nel seguente modo:
 1. inserire un indirizzo e-mail valido, che verrà verificato tramite invio di codice di attivazione;
 2. Definire una password;
 3. Autorizzare il trattamento dati (privacy) da parte di AT;
 4. Registrarsi come passeggero (profilo ordinario) fornendo i dati anagrafici richiesti e caricando un'immagine fronte e retro del documento di identità e della tessera sanitaria;
 5. Dopo aver ottenuto la registrazione con profilo ordinario richiedere il profilo agevolato “Studente (o Studente ISEE)” fornendo il nome dell'Università e caricando eventuale tagliando TPL ISEE;
 6. Ricevere e-mail di abilitazione al profilo.

Le istituzioni firmatarie si impegnano a pubblicizzare sui rispettivi siti web ufficiali e presso i propri uffici a contatto con il pubblico le modalità di utilizzo della agevolazione di cui al presente articolo.

La registrazione di cui sopra ha la finalità di creare una banca dati di utenti per verificare l'impatto dell'attivazione della Carta sull'utilizzo del trasporto pubblico locale ed è strumentale ad una contestuale attività, da realizzarsi di concerto fra Regione Toscana, Comune di Firenze, Autolinee Toscane s.p.a., Università e DSU Toscana, che contempra un'indagine statistica tesa alla verifica e monitoraggio sull'effettivo utilizzo del titolo e alla valutazione della relativa incidenza economica nel rispetto della Legge regionale n. 42/98.

2.7 Verifica intermedia oneri derivanti dalla Convenzione

Le parti si impegnano a formalizzare i risultati e l'analisi dell'indagine statistica di cui all'articolo 2.6 entro e non oltre 4 mesi dalla sottoscrizione del presente atto al fine di verificarne a consuntivo l'incidenza economica, nel rispetto delle previsioni della L.R. 42/98, e proiettarla per la durata della Convenzione.

Nel caso in cui venga registrato un onere superiore a carico di AT rispetto agli oneri preventivati nella presente Convenzione per l'anno accademico 2021/2022, Università, Comune di Firenze e Regione Toscana:

1. procedono alla sottoscrizione di un accordo integrativo della presente Convenzione, che rimoduli in aumento gli importi impegnati nella misura di cui all'art. 7.1, impegnando ulteriori risorse per garantirne la durata prevista al successivo articolo 3 a copertura dei predetti maggiori oneri nel rispetto della normativa vigente e degli strumenti di regolazione vigenti;
2. in caso di mancato accordo integrativo entro 30 giorni dall'intervenuto accertamento del maggiore onere, le parti convengono, con la sottoscrizione del presente atto, la cessazione anticipata degli effetti della presente Convenzione decorsi i predetti 30 giorni senza il raggiungimento dell'accordo, e la corresponsione di quanto dovuto ad AT alla data di cessazione nei limiti di quanto previsto dalla presente Convenzione.

Nel caso in cui venga registrato un onere inferiore rispetto agli oneri preventivati nella presente Convenzione per l'anno accademico 2021/2022, Università, DSU Toscana, Comune di Firenze, Regione Toscana e Autolinee Toscane concordano nel procedere alla sottoscrizione di un accordo integrativo che rimoduli in diminuzione gli importi impegnati nella misura di cui all'art. 7.1 a copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, da corrispondere al gestore del servizio.

Art. 3 Durata della Convenzione e sottoscrizione. Durata dell'agevolazione.

La presente Convenzione decorrerà a far data dalla sua sottoscrizione fino al 31 ottobre 2022, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2.7.

L'agevolazione decorre dal giorno dell'attivazione della Carta quale titolo di viaggio, come indicato all'art.1, fino al 31 ottobre 2022 compreso, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2.7.

La presente Convenzione non si applica ai titoli e/o rapporti regolati dalla convenzione sottoscritta da ONE SCARL in scadenza al 31 ottobre 2021, riguardando le due convenzioni periodi temporali distinti. L'Università garantisce che le attuali Carte "Studente della Toscana" hanno validità fino al 31 ottobre 2021 e quelle nuove che verranno emesse avranno validità dal 1 novembre 2021.

Art. 4. Disposizioni generali sulla Carta e modalità di prestazione del servizio

4.1 Caratteristiche tecniche della Carta

La Carta, prevista dalla citata deliberazione di Giunta regionale n. 1385/2017, presenta le seguenti caratteristiche:

- Tipologia: Smart Card Contactless Mifare1K;
- Materiale e spessore: PVC Laminato 0,82 mm
- Chip: Mifare 1k, 13,56Mhz - Prot 14443A
- Stampa: fronte e retro in quadricromia offset
- Banda magnetica: Hico 2750

La Carta si configura dotata di banda magnetica e di un dispositivo elettronico composto da un microprocessore e un'antenna funzionante a radiofrequenza passiva, cioè sempre spenta eccetto nel momento del riconoscimento davanti al validatore a bordo del mezzo, che la interroga per attivare e ritrasmettere i dati.

Responsabile delle specifiche e caratteristiche tecniche della Carta è il firmatario per Università degli Studi di Firenze della presente Convenzione ovvero il suo delegato, dirigente dell'"Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi informativi ed Informatici" dell'Università.

4.2 Distribuzione della Carta e altre informazioni utili agli studenti

La Carta è consegnata o aggiornata dall'Università, con la collaborazione di ARDSU, ai beneficiari di cui al "Art. 2 Beneficiari", una volta che lo studente si sia immatricolato o abbia rinnovato l'iscrizione ad un anno successivo al primo, abbia pagato il contributo, se dovuto, ed abbia caricato la sua foto sul sistema di gestione delle carriere degli studenti.

Agli studenti che aderiscono all'agevolazione di cui alla presente Convenzione, la Carta viene consegnata già attivata pronta all'utilizzo del titolo di viaggio.

L'Università di Firenze in collaborazione con ARDSU gestirà anche le attività necessarie per l'eventuale rinnovo del titolo di viaggio.

L'Università si impegna a rilasciare la Carta attivata e pronta all'utilizzo del titolo di viaggio esclusivamente agli studenti che hanno aderito all'iniziativa.

Le informazioni circa le modalità di rilascio della Carta, i casi di decadenza dall'accesso all'agevolazione, sospensioni, reintegri, sostituzione, rinnovo ed altri casi, sono consultabili sulla pagina web ufficiale dell'Università di Firenze <https://www.unifi.it/tesserastudente>.

4.3 Caricamento del titolo di viaggio, scambio dati.

Ai fini della presente Convenzione, l'Università mette a disposizione del soggetto gestore del servizio di TPL su gomma, per ciascun beneficiario, il seguente set di dati:

1. Matricola,
2. ID RFID,
3. Cognome,
4. Nome,
5. Codice Fiscale,
6. Denominazione corso di laurea,
7. Annullata (SI|NO), utile per il rilascio di duplicati oppure per la cessazione del servizio.

I dati stampati sul fronte della Carta, lì denominata "Studente della Toscana", sono i seguenti:

- Cognome,
- Nome,
- Matricola,
- Data di rilascio,
- Foto,
- Ateneo di iscrizione;

sul retro:

Codice a barre: matricola (Code 128 ISO/IEC 15417:2007),

Banda magnetica: codice fiscale (in traccia 1), matricola (in traccia 2).

Poiché l'agevolazione non viene scritta all'interno della Carta, ma registrata a livello centrale, non è necessaria alcuna operazione di scrittura nella Carta, quanto la comunicazione dei dati e la registrazione dello studente sul portale www.at-bus.it con profilo Studente o Studente ISEE.

AT garantisce la validità dei titoli esistenti a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università nell'anno accademico 2021-2022.

I titoli esistenti a tariffa agevolata per gli iscritti all'Università nell'anno accademico 2021-2022, acquistati ai sensi della Convenzione con il precedente gestore, cesseranno la loro validità al 31/10/2021.

Con il subentro di AT la validazione a bordo degli studenti sarà momentaneamente disabilitata per il tempo necessario all'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica.

L'Università si impegna a rendere disponibile ad AT i dati (di cui ai punti da 1 a 7 del primo paragrafo del presente articolo) dei propri studenti tempestivamente.

L'Università, ARDSU e il soggetto che esercisce il servizio di TPL, si impegnano ad adottare congiuntamente le misure organizzative e tecnologiche per assicurare l'interoperabilità e la sicurezza del Sistema Informativo.

Art. 5 Dati aggregati e statistiche

L'Università, in collaborazione con il soggetto gestore del TPL su gomma, si impegna a fornire, agli uffici regionali e ad ARDSU, statistiche e dati aggregati sulle adesioni all'iniziativa oggetto della presente Convenzione e altre caratteristiche rilevanti ai fini del più corretto eventuale monitoraggio o adeguamento del servizio di trasporto pubblico locale.

Art. 6 Diritti consumatori e utenti

Con riferimento alla legge 30 luglio 1998, n. 281, in particolare l'articolo 1, c. 2, le informazioni, esaustive e comprensibili, relative alla Carta (caratteristiche tecniche e di funzionamento, eventuale tossicità, modalità d'impiego) e all'agevolazione oggetto della presente Convenzione saranno consegnate al beneficiario in forma scritta unitamente alla Carta; a tal fine l'Università degli Studi di Firenze si impegna a redigere un'adeguata informativa.

Unitamente ad essa sarà consegnata al beneficiario anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, con particolare riferimento all'art. 26 del Reg. (UE) 2016/679, redatta nel caso in accordo con le parti interessate al trattamento dei dati personali di cui al successivo "Art. 11 Trattamento dei dati personali".

Le istituzioni firmatarie, sui rispettivi siti web ufficiali, pubblicano le informative di cui sopra, fornendo eventualmente anche informazioni sotto forma di FAQ (Risposte a domande frequenti) nonché il presente atto.

Art. 7 Risorse finanziarie

7.1 Oneri per l'esecuzione della convenzione

Gli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione sono valutati in 2.680.000,00 euro (duemilioneisecentoottantamila euro/00). L'importo è stimato con nota dell'Università di Firenze e ARDSU agli atti d'ufficio sulla base dell'attuale numero dei potenziali beneficiari, di cui all'"Art. 2 Beneficiari", che ammontano a circa 53.000.

L'importo individuato è comprensivo di IVA ed eventuale ogni altro onere o imposta dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore in riferimento all'esecuzione della presente Convenzione.

L'Università degli Studi di Firenze si impegna a coprire gli oneri per l'esecuzione della presente convenzione (2.680.000,00 euro).

In particolare:

- a) con il gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti per la fruizione del servizio (48 euro pro-capite);
- b) con risorse proprie pari a 500.000,00 (cinquecentomila euro/00) fermo restando che, qualora i proventi derivanti dal contributo volontario pagato dagli studenti per la fruizione del servizio non raggiunga la quota preventivata (euro 1.680.000,00), sarà a carico dell'Ateneo la differenza fino alla concorrenza della somma indicata;
- c) con risorse finanziarie trasferite all'Università degli Studi di Firenze da ARDSU, con i criteri di priorità stabiliti in premessa, e nella misura massima pari a 500.000,00 (cinquecentomila euro/00) secondo quanto indicato al punto "7.3 Contributo di ARDSU per i casi di esonero dal contributo di compartecipazione", e modalità indicate al punto 7.3.1 Modalità di trasferimento di risorse all'Università ed eventuale "conguaglio".

7.2 Modalità di pagamento

L'Università degli Studi di Firenze trasferirà ad Autolinee Toscane s.p.a., importi secondo le seguenti modalità:

- ad avvenuto subentro, l'80% del corrispettivo di sua competenza entro 20 giorni dall'avvio dell'esercizio
- il restante 20% entro il 31 ottobre 2022, data di scadenza della presente Convenzione e comunque entro 30 giorni dalla eventuale cessazione anticipata.

I termini sono da considerarsi perentori; eventuali danni dovuti a ritardi saranno attribuiti al soggetto inadempiente e legittimeranno AT al recesso anticipato dalla Convenzione.

7.3 Contributo di ARDSU per i casi di esonero dal contributo di compartecipazione

Relativamente al punto "2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione", di cui al precedente "Art. 2 Beneficiari", i contributi relativi:

1. alle casistiche riportate nella sezione 13 del Manifesto degli Studi 2021-2022, di cui al punto "2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione", qui sinteticamente indicate con "A.1" e "A.3", saranno a carico di ARDSU;
alle casistiche riportate nella sezione 13 del Manifesto degli Studi 2021-2022, di cui al punto "2.2 Beneficiari esonerati dal contributo economico di compartecipazione", qui sinteticamente indicate con "A.2", "B.1", "B.3", "B.4", saranno a carico dell'Università;
2. "attivi e regolari" che abbiano presentato la dichiarazione ISEE con un valore non superiore a 15.000,00 euro saranno per parte a carico di ARDSU, nei limiti massimi del residuo budget disponibile, e per parte a carico dell'Università.

Qualora l'importo derivante dalla somma:

- del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;
- del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche "A.1" e "A.3";
- delle risorse proprie messe a disposizione dall'Università di cui all'art 7, punto 1 "Oneri per l'esecuzione della convenzione", lettera b) (pari a 500.000 euro);

non sia sufficiente a garantire copertura agli oneri per l'esecuzione della presente convenzione (quantificati in 2.680.000 euro), ARDSU contribuirà alla copertura degli "attivi regolari" con livelli di ISEE non superiori a 15.000,00 euro di cui al punto 3 precedente, entro i limiti del budget (previsto dalla DGR n. 700 del 5 luglio 2021)) che residua dopo la copertura delle casistiche "A.1" e "A.3".

Eventuali ulteriori risorse finanziarie che si rendessero necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, quantificati in 2.680.000 euro, resteranno a carico dell'Università di Firenze.

Qualora l'importo derivante dalla somma:

- del gettito dei contributi volontari pagati dagli studenti;
- del contributo di ARDSU a copertura delle casistiche "A.1" e "A.3"
- delle risorse proprie messe a disposizione dell'Università di cui all'art. 7 punto 1 "Oneri per l'esecuzione della convenzione", lettera b) (pari a 500.000 euro);

superi il valore di 2.680.000 euro, Università di Firenze potrà ridurre in modo corrispondente, in sede di consuntivo al termine della Convenzione, l'ammontare di risorse proprie destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione.

7.4 Modalità di trasferimento di risorse a Università ed eventuale "conguaglio"

ARDSU trasferirà all'Università degli Studi di Firenze quale anticipazione la somma massima complessiva possibile prevista a suo carico (cinquecentomila euro), onnicomprensivi, secondo le seguenti modalità:

- il 40%, pari a 200.000,00 euro (duecentomila euro/00) non oltre i 15 giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione,
- il restante 60%, pari a 300.000,00 euro (trecentomila euro/00) entro il 15 dicembre 2021.

Avvenute le immatricolazioni e iscrizioni, laddove la somma tra:

- il gettito della contribuzione volontaria degli studenti (di cui all'art. 7, punto 1, lett. a);
- le risorse proprie messe a disposizione dall'Università (di cui all'art. 7, punto 1, lett. b);
- le risorse anticipate da ARDSU (pari a 500mila euro);

risultasse maggiore di 2.680.000,00 euro, l'Università ritrasferirà la somma eccedente ad ARDSU al netto di quota parte delle spese sostenute per la distribuzione delle carte dall'Università.

I criteri per determinare e quantificare tale quota parte di spese (tra cui concorso di ARDSU alle attività di distribuzione, eventuali attività di sostituzione e duplicazione delle Carte, numero di studenti iscritti ad anni successivi al primo, numero di matricole) e la determinazione dell'eventuale "conguaglio", saranno oggetto di separati accordi tra l'Università e ARDSU.

Tale eventuale conguaglio sarà realizzato entro e non oltre il 31 Maggio 2022.

Art. 8. Funzionamento del Comitato Tecnico

8.1 Funzioni e composizione

Al fine di operare il coordinamento delle azioni relative all'attuazione della presente convenzione, il Comitato Tecnico di cui all'art. 5 del Protocollo di Intesa, svolge le seguenti funzioni:

1. promuovere azioni di informazione relative alla promozione e diffusione del servizio;
2. effettuare il monitoraggio continuativo dell'erogazione del servizio;
3. assumere determinazioni congiunte in merito alla sicurezza, qualità e sviluppo dei prodotti e dei servizi offerti, oggetto della presente convenzione;
4. proporre le azioni di miglioramento che si rendessero necessarie;
5. realizzare le attività istruttorie propedeutiche alla eventuale integrazione, modifica e aggiornamento della presente convenzione.

Il Comitato Tecnico è composto da n. 13 rappresentanti complessivi, due per ciascuna istituzione pubblica, e due per Autolinee Toscana S.p.A.; in particolare da il/la:

1. Responsabile della struttura regionale competente in diritto allo studio universitario, in qualità di Coordinatore del Comitato Tecnico, per Regione Toscana;
2. Responsabile della struttura regionale competente nella gestione del servizio di TPL su gomma, per Regione Toscana;
3. Responsabile dell'Area Servizi Residenze e Ristorazione, per ARDSU;
4. Responsabile della struttura "Servizi applicativi e amministrazione digitale", per ARDSU;
5. Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali, Centrale Acquisti, responsabile della Protezione dei dati dell'Università degli Studi di Firenze, per Università degli Studi di Firenze;
6. Responsabile in materia di comunicazione e Public Engagement e dell'Area per la valorizzazione del patrimonio culturale, per Università degli Studi di Firenze;
7. Responsabile in materia di A.P. Gestione Tramvia e future estensioni, Servizio Ufficio Tramvia/Interventi TAV e Autostrade, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per il Comune di Firenze;
8. Responsabile P.O. Supporto Amministrativo Contabile Mobilità, Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, per il Comune di Firenze;
9. Responsabile Area Commerciale Sviluppo e Tecnologie per Autolinee Toscana S.p.A.;
10. Responsabile Area Comunicazione Marketing e Brand per Autolinee Toscana S.p.A.

e prevede inoltre la partecipazione di n. 2 studenti indicati dai rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo e di ARDSU i cui nominativi saranno indicati dall'Università degli Studi di Firenze e ARDSU con successive comunicazioni ufficiali.

Ciascuna istituzione comunica ufficialmente alle altre istituzioni i nominativi dei propri rappresentanti nominati.

Il Comitato nella prima seduta di insediamento prenderà atto dei componenti nominati.

I rappresentanti della Regione Toscana sono previamente individuati dai rispettivi Direttori delle Direzioni generali competenti, secondo quanto definito nella legge regionale n. 1/2009, art. 7, lettera K.

Le riunioni del Comitato Tecnico sono convocate dal Coordinatore. Durante la prima riunione il Comitato stabilisce i criteri relativi al proprio funzionamento.

Il gestore presenta al Comitato Tecnico le informazioni relative alle registrazioni delle Carte dello studente sul sito www.at-bus.it secondo le modalità di cui all'art. 2.6 del presente accordo.

Entro il 31 maggio 2022 il Comitato Tecnico valuterà l'eventuale rinnovo della presente Convenzione, con o senza modifiche.

8.2 Eventuale avvio di nuovo processo negoziale

La presente Convenzione potrà essere modificata esclusivamente in forma scritta. Nel rispetto degli oneri previsti, le Parti possono eventualmente adeguare la presente Convenzione con appositi atti aggiuntivi, ovvero integrarla con atti separati e distinti, per attività ulteriori eventualmente richieste dalle Parti, tenuto conto del coordinamento del Comitato Tecnico.

Art. 9 Estensione e sponsorizzazioni

9.1 Eventuale estensione della sperimentazione

Regione Toscana, verificati gli esiti dell'esecuzione e del funzionamento del servizio di cui alla presente Convenzione anche tramite le azioni di monitoraggio del Comitato Tecnico di cui all'Art.8. Funzionamento del Comitato Tecnico", si impegna a valutare eventuali estensioni anche ad altri vettori ovvero a promuovere analoghi accordi in altre città universitarie toscane, in modo da poter estendere la fruizione del servizio di trasporto pubblico urbano agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, anche ai servizi di trasporto offerti nelle altre città universitarie.

9.2 Sponsorizzazioni

L'individuazione di eventuali sponsorizzatori, finanziatori, sostenitori non direttamente finanziari, da attuare congiuntamente con il Comune di Firenze, di cui al penultimo elenco puntato tra gli impegni di Regione Toscana previsti dall'art. 3 "Impegni delle parti" del Protocollo di Intesa, tiene conto in maniera preferenziale del possesso, da parte del potenziale soggetto sponsorizzatore di requisiti etici, morali, di onorabilità, capacità finanziaria e professionale.

Con riferimento ai requisiti di preferenza indicati, la valutazione della documentazione e degli strumenti di cui può disporre il sostenitore/sponsorizzatore per darne verifica, tiene conto delle dimensioni, in termini economici, del soggetto stesso.

Art. 10 Conflitto di interessi, prevenzione della corruzione, sicurezza nei luoghi di lavoro

Le Parti:

- si astengono dal prendere decisioni e svolgere attività che configurino conflitto d'interessi;
- rispettano le misure previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché dei Codici etici e di comportamento delle Parti;
- assicurano che le attività si cui alla presente Convenzione siano conformi alle normative in materia di igiene, sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro.

Art. 11 Trattamento dati personali

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l'Università, ARDSU, i soggetti firmatari esercenti il servizio, si danno reciprocamente atto che i dati personali dei beneficiari dei servizi cui la Carta dà diritto saranno trattati da ciascuna di esse in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente per le finalità oggetto della presente convenzione.

Si impegnano altresì a garantire per ciascuna fase del trattamento misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo il rischio per i diritti e le libertà degli interessati, nonché a garantirne l'esercizio dei diritti ex articoli 15-22 Reg. (UE) 2016/679.

A tal fine si specificano i trattamenti di dati personali di competenza di ciascun titolare:

- Università degli Studi di Firenze: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi; supporto tecnico per scambio dati con ARDSU ed il soggetto esercente il servizio di trasporto pubblico locale su gomma;
- soggetto gestore esercente il servizio: erogazione servizio; gestione contabile, raccolta dei dati, previa informativa, supporto tecnico per scambio dati con università degli Studi di Firenze ed ARDSU;
- ARDSU: raccolta dei dati, previa informativa; aggiornamento dati; gestione contabile, attivazione dei servizi.

Le Parti interessate (Università degli Studi di Firenze, ARDSU, Autolinee Toscane) con la sottoscrizione del presente atto si impegnano a sottoscrivere per l'anno accademico 2021-2022, un accordo di contitolarità per il trattamento dei dati relativi alla Carta unica regionale dello studente universitario ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 12 Controversie

Tutte le controversie a cui la presente Convenzione potrà dare luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del Foro di Firenze.